

Osservazioni sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina *

LUIGI VENTURA, VALENTINA PUPO**

Abstract (EN): The article examines some of the main issues, both domestic and international, that emerged as a result of the war in Ukraine, focusing, in particular, on the issue of the sovereignty and constitutional compatibility of the decisions taken by Italy on these events. The article also includes an appendix with the list of conflicts that broke out in the world from 1945 to the present day.

Sommario: 0. Introduzione: in realtà postfazione. – 1. Considerazioni d’istinto su sovranità e guerra in Ucraina. – 2. L’invio delle armi in Ucraina e il rispetto dell’art. 11 della Costituzione. – 3. Appendice. I conflitti dal 1945 ad oggi.

Data della pubblicazione sul sito: 18 luglio 2022

Suggerimento di citazione

L. VENTURA, V. PUPO, *Osservazioni sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2022. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* La stesura del testo di questo lavoro, frutto della riflessione congiunta dei due autori, si deve, per il § 1 a Luigi Ventura e per il § 2 a Valentina Pupo. L’appendice allegata è a cura di Francesco Iannelli, dottorando di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo nell’Università degli studi “*Magna Græcia*” di Catanzaro.

** Luigi Ventura è professore emerito di Diritto costituzionale nell’Università degli studi “*Magna Græcia*” di Catanzaro. Indirizzo mail: ventura@unicz.it. Valentina Pupo è ricercatrice t.d. di Diritto costituzionale nell’Università degli studi “*Magna Græcia*” di Catanzaro. Indirizzo mail: v.pupo@unicz.it.

0. Introduzione: in realtà postfazione

Questo contributo nasce dalle ripetute considerazioni comuni degli autori, sviluppate nei vari incontri nei quali, anche a causa dei problemi di salute dell'autore del paragrafo primo, per fortuna superati (rassicurando, così, gli eventuali nemici), sul tema si sono confrontati, pervenendo alla sicurezza di condividere pienamente le riflessioni, alle quali ha partecipato anche il redattore dell'appendice finale. Il paragrafo primo, peraltro, è stato dettato dall'autore ai colleghi, per le ragioni di salute sopra accennate. Ed è per questo che esso fa riferimento a "considerazioni di istinto", vale a dire di memoria. È chiaro, pertanto, che ciascuno ha il suo stile e l'"anziano" del gruppo, che sempre legge i lavori degli allievi e colleghi, non si è mai permesso di interferire sul modo di scrivere, pur essendo il primo *referee* dei lavori del gruppo. E questo dovrebbe essere riconosciuto, come è stato riconosciuto per decreto ministeriale.

Discutendo del tema, è sorta l'idea di ancorare il tutto al sistema dei valori fondamentali della Costituzione, ed in particolare di considerare la legittimità dell'intervento italiano a difesa di Stati, popoli, democrazie attaccati con una guerra, perché guerra di difesa non vuol dire difesa soltanto della nostra Patria, su cui infine poi si dirà, ma difesa dei valori consacrati nella nostra Costituzione e della sovranità attaccata con bombardamenti e stragi. Certamente, dettando, si può essere non facilmente "leggibili"; e tuttavia, è pensabile che bisognerebbe aver studiato, come hanno fatto e fanno tutti i componenti del gruppo di Catanzaro, i grandi filosofi puri e/o della politica, antichi e moderni. Poi ci sono i filosofi contemporanei, che non fanno parte, se non episodicamente, del bagaglio culturale di costituzionalisti che non si occupano, tuttavia, soltanto di articoli e commi. Si può ricordare l'insegnamento di Massimo Severo Giannini, al Convegno su "Costantino Mortati-costituzionalista calabrese", organizzato da Fulco Lanchester a Catanzaro, in cui il grande Maestro, davanti a una platea composta da tutti i costituzionalisti italiani, esortava soprattutto le giovani generazioni, accusandole di scrivere i "temini" e di non occuparsi, invece, dei grandi problemi che poneva lo studio del diritto costituzionale. E sono nella memoria le lacrime del Maestro, quando, parlando dell'appartenenza di Mortati alla Corte costituzionale e della sua mancata elezione a Presidente, disse singhiozzando: «Era solo un grande costituzionalista».

La divisione dei compiti nasce collegialmente, e la scelta del tema del secondo paragrafo scaturisce, è da ribadire, dalla disponibilità dell'autrice, sulla scia del necessario collegamento ai valori costituzionali di cui si discorre.

L'elenco dei conflitti scoppiati dal 1945 in poi nasce sempre dalla comune riflessione ed è stato affidato a un giovane studioso, parte del gruppo, che ha elaborato con metodo scientifico, senza utilizzare facili e note "scappatoie", una

ricostruzione per quanto possibile completa e accurata. Si precisa questo perché nei testi consultati, a partire dai documenti dell'Onu, non vi era traccia della circostanza che i militari degli Stati Uniti combattevano coreani, russi e cinesi sotto l'egida delle Nazioni Unite, indossando i "caschi blu".

1. Considerazioni d'istinto su sovranità e guerra in Ucraina

In occasione della barbara e bestiale aggressione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin (preceduta dalla guerra in Cecenia, dall'attacco alla Georgia, dall'annessione della Crimea, fino a giungere al Donbass e al Lugansk, autoproclamate Repubbliche indipendenti – situazioni stabilizzate dall'Accordo di Minsk, peraltro mai attuato), viene naturale, seppur brevemente, scrivere ancora sulla sovranità – di cui mi sono occupato già¹ – e del tirannicidio – che in gioventù studiai, all'interno di un discorso sul diritto di resistenza² – che mi pare essere un concetto, se praticato, ancora attuale. Non sono né un antropologo (nel caso di specie, sarei lombrosiano: la frenologia, pur ottocentesca, non tradisce mai!), né uno psichiatra, né un medico *tout court*; ma forse la futura attualità (per me auspicabile) o la storia ci diranno se, come sempre nel caso di autocrati o di dittatori, in questa circostanza si tratti di paranoia, megalomania, che sconfinata nel delirio di onnipotenza (si pensi alle minacce, esplicitate soprattutto dal suo *entourage*, di scatenare una guerra nucleare), di nichilismo o di necessarie, quanto massive, cure di cortisone, che determinano un viso "lunare" (non già, come ho letto, causato dal botulino consigliato da un suo caro amico italiano). Un Presidente che, per espressa dichiarazione, riportata dai *media*, intende ricondurre i confini a quelli della Russia di Pietro il Grande. Per non parlare dell'attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione russa, Medvedev, il "*sancio panza*" della situazione, che è divenuto Presidente della Russia quando Putin non era immediatamente rieleggibile e che ha modificato, *ad usum Delphini*, la Costituzione stessa per consentire al suo dante causa di essere rieletto, il quale ha definito gli occidentali «bastardi da far sparire» ed ha insultato i capi di Governo di Germania, Francia e Italia, e quindi i rispettivi popoli, definendoli «fan europei di rane, salsicce di fegato e spaghetti, [che] amano visitare Kiev. Senza alcuna utilità. Hanno promesso all'Ucraina l'adesione all'Unione europea e vecchi obici, si sono inebriati con la vodka ucraina e torneranno a casa in treno come cento anni fa [...]. Ma questo non avvicinerà l'Ucraina alla pace»³. Senza con ciò voler coinvolgere nel ragionamento il popolo russo, inconsapevole perché disinformato.

¹ Cfr. L. VENTURA, *Sovranità. Da J. Bodin alla crisi dello Stato sociale*, Giappichelli, Torino, 2014.

² Cfr. L. VENTURA, *Il diritto di resistenza*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014 e ID., *Le sanzioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1981, 169 ss.

³ Cfr. il messaggio su *Twitter* di Dmitry Medvedev, postato il 16 giugno 2022.

Popolo che, a memoria, ha sempre subito i cambiamenti determinati dagli uomini al potere e persino la fine del comunismo (vedi Kruscev e la destalinizzazione; vedi Glasnost' e Perestrojka di Gorbaciov; vedi, per l'appunto, la caduta del muro di Berlino). Peraltro, non si sa cosa succede nei palazzi dei regimi totalitari ed autoritari, ma ho l'impressione che le dichiarazioni offensive, di cui sopra, compresa quella relativa al dubbio che l'Ucraina esista ancora il trentuno dicembre del corrente anno, siano fatte ad uso interno, in una, per così dire, "dialettica" che potrebbe anche preludere alla destituzione del Presidente. E tuttavia, mi ha fatto sorridere l'invito di un giornalista italiano: «toglietegli il fiasco!».

Quando impostai il mio libro sulla sovranità, richiamando il primo concetto che lo caratterizza, vale a dire "il monopolio legale dell'uso della forza", un collega di altissimo prestigio mi disse, in via informale, che ciò dimostrava che ero legato ancora a concetti marxiani. A parte che, per convinta coerenza, personalmente sono per un socialismo nelle libertà e nella democrazia, per dirla con Enrico Berlinguer, e considero la democrazia un valore universale; i giorni che viviamo mi danno ragione. Marx teorizzò che l'economia è il motore della Storia, che l'economia – che sovrasta la Politica – è il motore del mondo intero e, sia detto per inciso, la Russia era l'unico Paese in cui non potevano essere applicate ed attecchire le gigantesche teorie marxiane, semplicemente perché non esisteva la borghesia e perché solo pochi anni prima del 1917 era stata abolita la servitù della gleba. C'era un vuoto tra la popolazione minuta ed agricola e l'aristocrazia, la quale poi fu spazzata via dalla Rivoluzione di Ottobre; mancava, cioè, la classe dominante tipica di altri Paesi (si pensi soltanto all'Inghilterra e agli Stati Uniti). Il grande pensatore (per dirla con un concetto da "grandi magazzini", facilmente accessibile anche a chi di certe cose straparla) teorizzava che dopo la rivoluzione ci sarebbe stata l'instaurazione del socialismo e poi, alla fine della storia, il comunismo. Etichetta che purtroppo viene utilizzata da sempre per definire certe dittature e certe autocrazie. Prendendo a mutuo quel pensiero filosofico, si sono creati dei "mostri" sotto l'egida e la definizione di comunismo, invero non realizzato, ma che ha lasciato una eredità di gente proveniente dall'apparato e, *in primis*, dai servizi segreti, che ora scatena una guerra imperialista, per l'appunto, e che si circonda di c.d. oligarchi, cui nessuno chiede, pur in Occidente, da dove derivino le loro immense fortune. Comunismo, peraltro, che è stato il cavallo di battaglia, per molte campagne elettorali italiane, di Berlusconi; il quale, invero, più che lottare contro i comunisti, che nella realtà non esistevano più in Italia, dissimulava, così, le vere e ben note tre ragioni della "discesa in campo", che dura tuttavia⁴.

⁴ Mi piace citare, da ultimo, M. Gramellini, che nella sua rubrica di prima pagina sul *Corriere della sera* del 25 giugno 2022, con splendida sintesi, li elenca e ne aggiunge una quarta.

Come si può vedere, peraltro, la globalizzazione ventennale, ritenuta in qualche modo un limite alla sovranità, è, sì, in crisi, ma non è finita; e nondimeno, come molti analisti ritengono, è da rifondare in senso “regionale”, preferendo, se possibile, la distinzione tra Paesi amici e Paesi nemici, attuali o possibili in futuro. Una sorta di “*friendly partnership*”, che non può, ovviamente, essere accostata ad alcun tipo di impossibile autarchia. Poiché non vi è dubbio che la Russia di Putin è stata legittimata, come componente a pieno titolo della Comunità internazionale, proprio dai Paesi occidentali (si pensi solo al G7, divenuto G8, per poi inevitabilmente tornare al n. 7); ciò ha condotto, peraltro, ad una sorta di “sindrome del beneficiario rancoroso”. In termini di sfrenata globalizzazione, il risultato è che l’Italia e la Germania, ma anche l’Olanda e il Belgio, dipendono dal gas russo, cui ci si è affidati, non so se ingenuamente ovvero opportunisticamente. E gli effetti del ricatto economico del gas sono costi dell’energia più che triplicati, prezzi dei beni in aumento e conseguente inflazione (che nel nostro Paese ha raggiunto ormai quasi il 9% e che è accompagnata da una ormai evidente recessione anche negli USA e persino da un rallentamento della crescita in Cina), mentre la Russia, che taglia prima le forniture del 50% a Germania e Italia e che ha drasticamente e *a rate* prosciugato il *nord stream*, rompendo così dei contratti di carattere internazionale, si arricchisce vendendo il *surplus* di petrolio alla Cina e all’India; si pensi, però, al suo *default* sul debito estero. Ed è chiaro che strumentalmente, ma solo in questo senso, ciò si può attribuire come effetto delle sanzioni economiche e politiche, che secondo me sono perfettamente legittime. Questi atti danneggiano l’economia e le famiglie, soprattutto meno abbienti, non solo in Italia ma anche in Europa.

Riguardo ai rapporti economici tra Occidente e Cina, esiste una maggiore affidabilità rispetto alla Russia (ma lo dico con una certa imprudenza), tenendo conto anche di quello strano miscuglio che vede quel Paese contraddistinto da un comunismo del tutto “anomalo”, immerso tra ideologia e potenza economica non solo, anzi in minor parte, statale, ma soprattutto privata. La Cina è inserita a pieno titolo nel mercato capitalistico e aperto alla concorrenza ormai sul piano internazionale, come già detto in altra sede⁵, con la presenza di numerose multinazionali occidentali, costrette, per interesse, a delocalizzare in quell’area le loro produzioni, tanto da aver reso quello Stato un protagonista della globalizzazione estrema, che intrattiene scambi con l’Occidente per un valore di 1700 miliardi di dollari, contro i 170 miliardi di scambi della Russia, e con la prospettiva di una ulteriore dipendenza dell’Unione europea dalla produzione tecnologica cinese nel caso del definitivo cambiamento dell’industria automobilistica, previsto dall’Ue entro il 2035, che sancirebbe il passaggio dalla trazione a benzina (e derivati) a quella elettrica.

⁵ Cfr. L. VENTURA, *Sovranità*, cit., pp. 94 ss.

È indubbio che la Comunità internazionale risulta, a causa degli eventi attuali, più divisa sia al livello politico, ma altresì al livello economico e militare. Certo, discutendo in positivo, la sovranità innanzitutto deriva in sostanza dal (o è in sostanza il) “monopolio legale dell’uso della forza”; è una garanzia d’indipendenza che si contrappone ad un concetto di “monopolio illegale”, che si inverte quando, ad esempio, un Paese sovrano viene illegalmente occupato, con tutto quel che segue in termini di danni materiali, ma soprattutto umani. Una super potenza – di quelle che, al tempo dell’esistenza del muro di Berlino, si dividevano la super sovranità, l’una brutalmente e l’altra con influenze politiche (e forse talvolta criminali), di cui ancora non si conoscono pienamente cause ed effetti (vedi il caso di Aldo Moro, il quale voleva abbattere la c.d. *conventio ad excludendum* di una forza che aveva dato, peraltro, un’impronta indelebile alla Costituzione repubblicana e che rappresentava un terzo degli elettori italiani) – oggi invade l’Ucraina e semina terrore, distruzione e morte. Si tornerà più tardi sul tema, ma ciò di cui si discorre è l’ultimo esempio, tra decine e decine di casi, in cui la sovranità ha determinato guerre sanguinose, dal 1945 in poi⁶.

La dichiarazione del Papa, che, dall’alto del suo magistero, fa sicuramente il suo dovere e per il quale, in ogni guerra, non esistono buoni e cattivi, è sicuramente condivisibile (come potrà vedersi nell’appendice), ma non certo nel caso dell’aggressione dell’Ucraina. E mi viene in mente anche l’occupazione delle Isole Malvinas (*rectius* Falkland) da parte dell’Argentina, guidata da una dittatura cruenta; occupazione che determinò la reazione della Gran Bretagna, che sbaragliò gli occupanti, con mia somma soddisfazione, poiché sin dall’inizio prevedevo, a differenza di tanti altri, che la sconfitta in quella guerra avrebbe determinato la caduta di una dittatura sanguinaria. Il Papa ha ragione; ma aveva ragione anche Giovanni Paolo II, vero carburante del *bulldozer* che ha distrutto il muro di Berlino, quando avvertiva che era caduto il comunismo (ribadisco, non in senso marxiano), ma non erano venute meno le cause che ne avevano determinato il sorgere.

Bisogna, altresì, apprezzare (o disprezzare) l’uso illegale della forza, sia sotto il profilo interno, con riguardo all’oppressione di un popolo, sia, e soprattutto, sotto il profilo esterno, quando si aggredisce un Paese altrettanto sovrano (ma non una super potenza nucleare, ovviamente), con lo strumento della guerra. Perché c’è una differenza tra l’uso brutale della forza e una sovranità nel diritto e nelle libertà costituzionali.

Tuttavia, come appare evidente in questi giorni, vi sono altri aspetti della stessa sovranità: la sovranità tecnologica, quella energetica, quella alimentare, quella economica e quella che, per esclusiva responsabilità proprio degli Stati democratici, impedisce soluzioni, per così dire, “secondo natura”, a meno che non

⁶ Per un elenco dei conflitti dal 1945 ai giorni nostri, cfr. l’appendice allegata.

si voglia provocare un conflitto nucleare. Bisogna anche, e impropriamente, dal punto di vista lessicale, parlare di “sovranità delle risorse”, indispensabili alla vita dei popoli che dipendono dalle risorse energetiche altrui, che rendono sostenibile il tenore di vita dei “Paesi liberi”. Vi è la crisi del gas, ma vi è, altresì, la crisi mondiale del grano e il rischio concreto che si determinino pesanti carestie in varie zone del mondo, soprattutto in Africa, per la mancanza dei cereali provenienti dall’Ucraina, che è uno dei maggiori produttori mondiali, le cui navi sono bloccate nei porti e i cui depositi sono spesso oggetto di saccheggio e commercio illegale, quando non di totale distruzione. La mondializzazione, che avrebbe dovuto far evolvere i Paesi poveri, rischia ora di minacciarli con le carestie. È per questo che sarebbe auspicabile la c.d. globalizzazione amichevole.

C’è una sovranità dispari anche rispetto alla reale forza tra autocrazie (si può dire anche dittature paranoiche) e democrazie, che riguarda il diritto universale dei cittadini liberi ad una corretta informazione, non inquinata da menzogne di regime. In un Paese, invece, si reprime il dissenso con avvelenamenti e carcere, e i giornalisti rischiano fino a quindici anni di reclusione se si discostano dalla linea del c.d. *zax*. Del resto, le dittature hanno la necessità vitale di reprimere il dissenso, di soffocare qualunque forma di resistenza che potrebbe mutarsi in ribellione; al di là del fatto che si rincorrono elezioni plebiscitarie, come in altri Paesi autocratici e dittature, che non danno alcun certificato di democrazia.

Si potrebbe discutere di sovranità dei diritti e dei valori, ovvero di sovranità del capitale. Si potrebbe discutere di sovranità informatica e sovranità che deriva dalla incombenza dei servizi segreti, che trovo abbiano un “monopolio illegale dell’uso della forza”, tanto da poter incidere sull’esistenza politico-economica di altri Paesi. È la ben nota questione della *cyber-sicurezza* dei sistemi informatici privati ed istituzionali, sovente oggetto di attacchi malevoli e ricattatori⁷.

E c’è una sovranità in sostanza priva di odiosi ricatti. Senza dire delle intromissioni mediatiche ormai fuori controllo e dei nuovi strumenti di informazione e comunicazione planetaria, che certamente Marx non poteva

⁷ Cfr. F. SERINI, *La nuova architettura di cybersicurezza nazionale: note a prima lettura del decreto-legge n. 82 del 2021*, in *Federalismi.it*, n. 12/2022, pp. 241 ss.; M. BETZU, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in P. COSTANZO, P. MAGARÒ, L. TRUCCO (a cura di), *Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica*, Atti del Convegno di Genova del “Gruppo di Pisa”, 18-19 giugno 2021, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 39 ss.; D. MARRANI, *Il coordinamento delle politiche per la cybersecurity dell’UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Freedom Security Justice*, n. 1/2021, pp. 77 ss.; B. BRUNO, *Cybersecurity tra legislazioni, interessi nazionali e mercato: il complesso equilibrio tra velocità, competitività e diritti individuali*, in *Federalismi.it*, n. 14/2020, pp. 11 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Una rilettura del concetto di sicurezza nell’era digitale e della emergenza normalizzata*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019, pp. 65 ss.; F. PIZZOLATO, P. COSTA (a cura di), *Sicurezza e tecnologia*, Giuffrè, Milano, 2017.

immaginare che sarebbero divenuti i detentori di nuove forme di potere e influenza, peraltro spesso incidenti sulla parte culturalmente meno avveduta e meno critica della popolazione. Per altri versi, escludo che quel genio di Karl Marx potesse immaginare tutto questo. Fatto sta che tutto ciò è condizionato dal monopolio dell'uso della forza legale nei Paesi democratici ed illegale nelle dittature guidate da deliri paranoici che generano mostri come le guerre illegali (perché legali sono quelle di difesa), e un numero sterminato di morti senza nemmeno correttamente informare i loro popoli, i quali appaiono privi di diritti elementari della prima generazione.

Potrei scrivere un libro sulla sensibilità di quella teorica riguardo ai diritti fondamentali, e forse lo farò. Se non altro perché quel grande genio rivoluzionario era teorico della rivoluzione del mondo di allora.

Perché parlo di uso illegale della forza? Perché ho in mente l'insegnamento del mio maestro Temistocle Martines, che sosteneva l'inesistenza del diritto internazionale, in ragione della sua inefficacia, fosse esso pattizio o per così dire istituzionale. Uso illegale della forza perché l'esercizio della forza contro Stati diversi è per definizione "illegale". Resta da vedere quali sono le sanzioni possibili, e questo è un tema del tutto teorico, nel quale brilla, per inutilità, l'Onu, Organizzazione della Nazioni Unite, in cui si mantiene il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza anche a favore di componenti che violano le stesse Carte fondamentali, le quali, pertanto, non vedono sanzione alcuna. E bene ha fatto la Nato ad ammettere nell'Organizzazione anche la Svezia e la Finlandia (la quale più volte è stata invasa proprio dalla Russia), sebbene l'ammissione, che necessita del voto unanime, sia stata per diverso tempo ostacolata dal turco Erdoğan, il quale infine è stato accontentato nelle sue richieste.

C'è invece un diritto dell'Unione europea che deve fare anch'essa i conti con l'opposizione alle sanzioni, ad esempio attualmente nei confronti della Russia, da parte di chi dipende *in toto*, o quasi, dalle forniture di gas di un governo assassino. E allora di quali sanzioni si parla? C'è un tempo delle decisioni che superi i dibattiti ancora in essere tra governi, siano o non siano tuttavia vicini all'aggressore. Utopia, perché per modificare il Trattato dell'Unione, che prevede l'unanimità, ci vuole, per l'appunto, un voto unanime. Ed una proposta sensata ed utile, come quella del Presidente Draghi (uomo giusto al momento giusto), di porre un tetto al prezzo del gas, non convince tutti, mentre dovrebbe andare di pari passo alla proposta di Biden di porre un tetto al prezzo dei carburanti (temi questi, fra tanti altri, all'attenzione dell'attuale G7).

Il tema dell'Unione Europea: democrazia; abolizione dei veti; politica europea comune; politica fiscale comune; difesa comune; fisco comune. E chi non ci sta dovrebbe essere cacciato dall'Unione, perché non è più tempo di dibattiti. Ma ciò è altrettanto utopico, perché ci vuole sempre l'unanimità. Come sta avvenendo per decidere ulteriori sanzioni, per cui basta il veto dell'Ungheria (*rectius*, dei suoi

governanti sovranisti), un Paese che non mi pare condivida i valori europei, e viene meno il voto unanime. È tempo invece di rapporti di forza, è tempo di una sovranità europea che preveda ancora e per sempre il monopolio legale dell'uso della forza; o di qua o di là: la democrazia è una cosa seria. Visegrad è un serpente dentro l'Unione: nessuno la obbliga a starci; se gli Stati ci stanno, evidentemente hanno interessi soprattutto economici, politici, o di altro genere. Bisogna dimostrare di condividere i valori liberal-democratici. In Europa non è più tempo di pseudo-fascisti. Chi non ci sta se ne vada, senza bisogno di essere cacciati. Ed è anche per questo che occorrerebbe introdurre la maggioranza qualificata al posto dell'unanimità per l'assunzione delle decisioni.

Tra realtà ed utopia, queste sono le mie valutazioni.

E tuttavia, seguendo il giusto paradosso di Winston Churchill, secondo cui la democrazia è il peggiore regime, ma non ce n'è uno migliore, anche i sistemi democratici soffrono di nuovi e antichi vizi: si vedano gli Stati Uniti, per i quali si parla delle "due Americhe", che sono riusciti a eleggere – e corrono il rischio di rieleggere – un Presidente che ha contestato all'inverosimile l'elezione di Biden e che, in ragione quanto meno del suo ruolo nell'assalto di *Capitol Hill*, andrebbe sottoposto a un reale *impeachment*; e si pensi, in quello Stato, alla circolazione di armi automatiche da guerra, la cui legittimità è riconfermata da varie Corti Supreme, in collegamento con un emendamento della Costituzione redatto, mi sia consentito il dire, ai tempi delle armi ad avancarica; e alle conseguenti stragi, persino nelle scuole, alla violenza che si percepisce anche non stando nel luogo, nonché all'insufficienza, ormai provata, della polizia, che ha però in altri casi "licenza di uccidere". La potenza della *lobby* delle armi è onnipotenza. E si pensi alla aberrante sentenza della Corte Suprema, assunta dalla maggioranza determinata dalle nomine del suddetto Presidente, che abolisce, al livello federale, il diritto di aborto (attenzione ovvia: il "diritto di", non il "dovere di"), conclamato da una precedente sentenza della Corte Suprema, in composizione meno reazionaria, e che ha determinato il Presidente Biden ad emanare, in proposito, un ordine esecutivo, per cercare di tamponarne i possibili effetti più deleteri. Si veda, ancora, l'Inghilterra, il cui *Premier*, riluttante, si è dovuto dimettere a causa di ripetuti scandali e in cui britannici di origine asiatica o indiana della seconda generazione sono favorevoli, anche per atti formali, alla chiusura delle frontiere nei confronti di immigrati della loro stessa etnia; e si potrebbe continuare. Ma si consideri, altresì, la Francia, che celebra il bicentenario della Rivoluzione, genesi dello Stato di diritto, e vede, non per la prima volta, l'elezione del Presidente Macron e, dopo poco più di un mese, l'elezione di un Parlamento a maggioranza diversa.

Ma si consideri, soprattutto, l'Italia, in cui una classe politica poco responsabile, in parte populista e in parte attenta ai sondaggi, che prevedono, da un lato, possibilità di aumento del consenso, e, dall'altro, la sparizione dal panorama

politico di una forza di maggioranza, ha creato e crea problemi al Governo della Repubblica, guidato da un Presidente del Consiglio che, a mio giudizio, è il migliore, tra i cinque migliori che io ricordi, dal dopoguerra ad oggi, anche per il suo indiscusso prestigio internazionale oltre che interno (in questi giorni confermato più volte dai *leaders* euro-americani ai più alti livelli, nonché da una petizione di undici sindaci di importanti città italiane), costretto a dimettersi per coerenza, per onore e per etica, nonostante abbia ottenuto la fiducia numerica e, quindi, politica. Bene, molto bene, ha fatto il Presidente della Repubblica, rappresentante dell'Unità nazionale, per me ultima spiaggia del diritto di resistenza *infra*-istituzionale, a respingere le dimissioni e a rinviare il Governo alle Camere per verificare la fiducia. Tra guerra in Ucraina, pandemia – sulla quale si è abbassata l'attenzione, anche mediatica, per ragioni riguardanti l'economia – crisi economico-sociale ed energetica e, si aggiunge, ma non ultima come causa, una classe politica (con qualche dovuta eccezione) squinternata, primo elemento negativo che ha determinato una corsa ad ostacoli per il Governo, impegnato, tra l'altro, nell'attuazione del PNRR, riscritto dallo stesso Draghi per essere accettato dall'Unione europea e che attende una serie di provvedimenti, alcuni dei quali già sul “tavolo”, per essere realizzato e non far perdere all'Italia quest'unica *chance*.

E mi fermo, ricordando le cose già scritte e quanto altro potrei ancora aggiungere in relazione alla situazione politica italiana. E da questo punto emerge la seria esigenza di ancorare il nostro discorso alla Costituzione italiana e al suo articolo 11.

2. L'invio delle armi in Ucraina e il rispetto dell'art. 11 della Costituzione

La drammatica cronaca dell'aggressione armata all'Ucraina da parte della Federazione russa, linguisticamente camuffata, su quel fronte, da “operazione militare speciale”, ormai da quasi cinque mesi monopolizza ampiamente quotidiani e notiziari, alimentando un dibattito continuo, che, tra le altre cose, nel nostro Paese, oltre che sull'analisi delle pesanti conseguenze economiche globali, determinate dalle sanzioni europee ed internazionali contro la Russia, si è incentrato anche sulla compatibilità costituzionale della decisione italiana di supportare, con l'invio di materiale bellico, la resistenza dell'esercito ucraino agli attacchi sferrati dalle forze militari russe che ne hanno invaso il territorio.

Una delle questioni che ciclicamente viene in rilievo, in occasione di crisi internazionali ed eventi di natura bellica che, direttamente o indirettamente, coinvolgono le forze militari italiane, è quella relativa al modo di porsi della Costituzione rispetto alla guerra. Del tema, difatti, la nostra Carta fondamentale non si disinteressa, ma lo prende realisticamente in considerazione, e dunque non si pone in termini totalmente neutrali o pacifisti. L'elaborazione delle disposizioni costituzionali sulla guerra riflette, com'è ovvio, il momento storico in cui non si

poteva neppure pensare agli scenari moderni che, in termini di potenza tecnologica e complessità dei rapporti geo-politici, avrebbero radicalmente ridefinito le relazioni internazionali ed esteso la gamma di conflittualità interstatale⁸; tuttavia, ciò non ha inciso sulla forza normativa obiettivamente espressa dalla Costituzione⁹. Ed è noto come l'art. 11 della Carta esordisca sancendo il netto ripudio della guerra da parte dell'Italia come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Com'è stato rilevato, non si tratta di una semplice rinuncia all'esercizio *ius ad bellum*, poiché anche il mero rifiuto avrebbe significato considerare ancora la guerra come un diritto consustanziale allo Stato¹⁰, laddove invece il "ripudio" integra un rifiuto accompagnato da una condanna morale e giuridica¹¹, che connota la «sovranità (esterna) della Repubblica italiana come sovranità *disarmata*»¹², che «orienta la postura internazionale dell'ordinamento repubblicano nel suo insieme»¹³. Ciò comporta l'adesione ad un sistema di relazioni tra Stati non improntato all'imperversare della forza, ma alla prevalenza del diritto e alla progressiva costruzione di un ordinamento giuridico che, come prevede ulteriormente lo stesso art. 11 Cost., sia diretto ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni; fini ai quali viene, per l'appunto, impegnata l'Italia, con il compito di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali (come l'Onu) rivolte a tale scopo e di consentire, in tale ottica e in condizioni di parità con gli altri Stati, alle necessarie limitazioni anche della propria sovranità. Due principi fondamentali sui quali la dottrina si è da sempre interrogata: taluni rilevano la netta prevalenza del pacifismo costituzionale sancito nella prima parte dell'articolo, per cui, con la sola eccezione delle guerre di legittima difesa, la logica della disposizione imporrebbe di escludere anche i potenziali conflitti armati volti a conseguire la pace e la giustizia tra le Nazioni, eventualmente decisi nel quadro delle organizzazioni internazionali alle

⁸ Cfr. N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2021; I. CARACCILO, U. MONTUORO (a cura di), *New models of peacekeeping security and protection of human rights. The role of the UN and regional organizations*, Giappichelli, Torino, 2018;

⁹ Cfr. M. LUCIANI, *Costituzione, alleanze e conflitti*, in *La Stampa*, 19 marzo 2003, p. 1. Nel senso del mutamento, nel corso del tempo, della qualificazione e classificazione giuridica internazionale dell'impiego della forza armata cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, pp. 79 ss.

¹⁰ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici*, in *Diritto pubblico*, n. 1/2005, p. 108.

¹¹ Cfr. B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, p. 67; M. LUCIANI, *Costituzione, alleanze e conflitti*, cit., p. 1.

¹² Cfr. B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, cit., p. 67.

¹³ Cfr. M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, p. 26.

quali l'Italia partecipi, avendo consentito a limitazioni della propria sovranità¹⁴; mentre altri individuano almeno due ipotesi in cui potrebbe ammettersi una deroga al principio del ripudio, vale a dire, oltre alla legittima difesa da aggressioni esterne, proprio l'adeguamento alle deliberazioni di quelle organizzazioni internazionali responsabili della sicurezza collettiva, di cui l'Italia sia parte e che eventualmente implicassero il ricorso all'uso della forza armata¹⁵.

Realisticamente, dunque, la Costituzione prende in considerazione il fenomeno bellico, e pur ripudiando le guerre di aggressione, offensive¹⁶ o finalizzate alla risoluzione di controversie, ammette, al tempo stesso, la guerra difensiva, ed anzi sancisce, in proposito, un esplicito e penetrante dovere del cittadino, quello relativo alla difesa della Patria, non a caso qualificato come "sacro" dall'art. 52 della Costituzione¹⁷ ed espressione forse più alta del dovere di fedeltà alla Repubblica sancito dal successivo art. 54¹⁸. Il fenomeno in quanto tale è considerato anche in diverse disposizioni procedurali, prima fra tutte quella di cui

¹⁴ Cfr. U. ALLEGRETTI, *Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici*, cit., pp. 108 ss., il quale conclude sostenendo che «la formulazione preliminare e risolutamente precettiva contro la guerra contenuta nella prima parte dell'articolo mette da parte e rende giuridicamente impossibile per l'Italia una guerra non puramente difensiva». In tal senso, cfr. anche L. CARLASSARE, *L'art. 11 sulla pace e sulla guerra: quali garanzie?*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, n. II/1988, pp. 20 ss.; ID., *L'art. 11 nella visione dei Costituenti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2013, pp. 11 ss. Sul tema, M. DOGLIANI, *Il divieto costituzionale della guerra*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2003.

¹⁵ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, p. 75.

¹⁶ Cfr. A. CASSESE, *Artt. 10-12*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 571.

¹⁷ Come è stato notato, tale qualificazione, in una Costituzione contraddistinta dal principio di laicità, configura «una "sacertà laica", consistente nell'assoluta intangibilità, inviolabilità e inderogabilità di tale dovere, che comporta anche l'astensione da qualunque azione in grado di mettere in pericolo la sicurezza nazionale»: cfr. M. LUCIANI, *Il segreto di Stato nell'ordinamento nazionale*, in AA. VV., *Il segreto di Stato. Evoluzioni normative e giurisprudenziali*, in *Gnosis-Quaderno di intelligence*, n. 2/2011, p. 12. Anche la Corte costituzionale ha sottolineato come la sicurezza «trova espressione nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell'art. 52, che afferma essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria», che si richiama a un interesse costituzionale superiore, appunto la sicurezza nazionale, rispetto al quale altri interessi, pur di rango costituzionale primario, possono «fisiologicamente» divenire recessivi (cfr. sent. n. 86/1977; in tal senso anche sentt. nn. 110/1998, 106/2009; 24/2014).

¹⁸ Tra i tanti contributi sul tema, cfr. L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 1984 e ID., *Art. 54 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma, 1994; più di recente, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano, 2013.

all'art. 78, che stabilisce la competenza del Parlamento per la deliberazione dello stato di guerra e il conseguente conferimento al Governo dei poteri necessari, e quella che attribuisce al Presidente della Repubblica (art. 87, co. 9, Cost.) il compito di dichiarare tale stato, oltre ad affidargli la presidenza del Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge¹⁹, sancendo così il principio per cui, nelle decisioni che interessano la sicurezza esterna dello Stato e l'eventuale impiego della forza armata in situazioni di grave crisi internazionale, debbano essere coinvolti organi di indirizzo politico (rappresentati dal circuito Parlamento-Governo) e organi di garanzia come il Presidente della Repubblica.

Com'è stato rilevato in dottrina, l'art. 11 Cost. non dovrebbe essere letto secondo un'impostazione prettamente neutralista, poiché se questo fosse stato l'intento dei costituenti, avrebbe dovuto essere sancito non solo il ripudio, ma una vera e propria neutralità dello Stato²⁰, mentre invece la Costituzione inserisce l'Italia in un contesto di organizzazioni internazionali di sicurezza collettiva finalizzate alla promozione della pace e della giustizia, che si sono variamente articolate nel corso degli anni [prima fra tutte l'ONU, ma anche l'Alleanza atlantica e la sua organizzazione-NATO; la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), nel quadro degli strumenti della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) dell'Unione europea]. L'adesione a tali organizzazioni, e dunque la volontà di non isolamento del Paese dai rapporti internazionali, avrebbe, quindi, potuto comportare per l'Italia, in modo condizionato e nel rispetto dei principi statuiti in sede Onu, anche il ricorso alla forza armata.

L'interpretazione che, difatti, viene oggi data dell'art. 11 integra le due parti della disposizione e considera non soltanto il valore della pace e l'ammissione, in tal prospettiva, della sola guerra difensiva in senso classico, volta a fronteggiare un'aggressione diretta allo Stato italiano, ma altresì la «guerra internazionalmente ammessa o ammissibile»²¹, vale a dire quella ammessa sulla base di specifiche

¹⁹ Diverse sono le disposizioni costituzionali che contengono direttamente il lemma “guerra”, e numerose, altresì, quelle in cui ricorrono espressioni collegate (*difesa, militare, forze armate*, ecc.). Per un'analisi in tal senso, cfr. M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali*, cit., pp. 22 ss.

²⁰ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Il crescente uso della forza: riflessi costituzionali*, in *Rivista AIC*, n. 2/2012, pp. 5 ss.; ID., *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 42 ss. e 64 ss.

²¹ Cfr. A. MORELLI, Intervento al Seminario *on-line* “La guerra oggi. Profili storici, politici, giuridici, culturali”, Università di Messina, 22 marzo 2022, disponibile *on-line*, che nota, tuttavia, come l'elemento della necessità di una specifica risoluzione Onu, in numerosi casi eclatanti, sia mancato o abbia avuto profili piuttosto incerti (interventi nella ex-Jugoslavia, in Afghanistan, in Libia). Cfr., altresì, con riferimento ai rischi connessi al terrorismo e alla potenza delle armi di distruzione di massa, M. LUCIANI, *Costituzione, alleanze e conflitti*, cit., p. 1, che nota proprio come «la Costituzione debba essere

risoluzioni assunte da quell'ordinamento che, ai sensi proprio della seconda parte dell'art. 11 Cost., assicura (o, almeno, dovrebbe assicurare) la pace e la giustizia tra le nazioni (l'ONU). A questa lettura attuale dell'articolo vanno ricondotti anche gli sviluppi delle discipline legislative attuative dell'art. 11 Cost. e l'evoluzione della prassi, tesi a disciplinare l'ambito degli interventi e delle missioni militari internazionali che coinvolgono anche l'Italia. Tali discipline, in aderenza al dettato costituzionale, in tutti i casi di interventi militari all'estero da parte dello Stato italiano, garantiscono il coinvolgimento del Parlamento in via preventiva, il più delle volte tramite atti di indirizzo, come mozioni o risoluzioni, alla cui approvazione, secondo le modalità stabilite dai regolamenti delle Camere, viene subordinato l'avvio o la prosecuzione della partecipazione italiana. Senza poter qui ricostruire dettagliatamente le procedure in proposito previste, ed i rilievi critici formulabili sul ruolo talvolta poco centrale riconosciuto al Parlamento²², basti ricordare, da ultimo, la legge n. 145/2016, recante le disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, che ha ribadito lo schema che prevede una preventiva autorizzazione da parte delle Camere rispetto al coinvolgimento internazionale dell'Italia, deliberato dal Consiglio dei Ministri²³. E, sicuramente, con riguardo alla compatibilità di diversi interventi fino ad oggi svolti con la prima parte dell'art. 11 Cost., più di qualcosa ci sarebbe da dire, dal momento che non sempre il fatto che l'intervento sia riconducibile a decisioni rientranti nelle previsioni della seconda parte dell'articolo riesce a giustificarne

interpretata in modo adeguato alla nuova realtà dei fatti, che ci fa capire come di fronte a rischi connessi al terrorismo e alle armi di distruzione di massa, che possono colpire improvvisamente e irreversibilmente, la fattispecie della guerra difensiva non possa più essere limitata all'ipotesi di reazione a un'aggressione».

²² Cfr., in tal senso, L. CARLASSARE, "Opacità sulle scelte, l'invio di armamenti è incostituzionale", intervista di S. Truzzi, in *Il Fatto Quotidiano*, 28 aprile 2022, p. 3; G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., pp. 86 ss.; D. CABRAS, *I poteri di indirizzo e controllo del Parlamento sulle missioni internazionali dopo la legge 21 luglio 2016, n. 145*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017; P. CARNEVALE, *Il ruolo del Parlamento e l'assetto dei rapporti tra Camere e Governo nella gestione dei conflitti armati. Riflessioni alla luce della prassi seguita in occasione delle crisi internazionali del Golfo persico, Kosovo e Afghanistan*, in ID., *La costituzione va alla guerra?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 27 ss.; a R. DICKMANN, *L'approvazione parlamentare dell'impiego dello strumento militare. L'esperienza delle operazioni di pace*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1/2001, pp. 42 ss.

²³ Per alcune considerazioni attinenti ai profili procedurali delle decisioni in questione, cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., pp. 83 ss.; M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali*, cit., pp. 23 ss.; ID., *Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, pp. 50 ss.

l'ammissibilità e la finalizzazione all'assicurazione della pace e della giustizia, anche laddove si tratti di interventi qualificati da esigenze di carattere difensivo o umanitario²⁴.

Ora, con riferimento ai fatti più recenti, è opportuno ricordare che lo Statuto delle Nazioni Unite, all'art. 51, fa salvo il "diritto naturale di autotutela individuale o collettiva", nel caso in cui dovesse verificarsi un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, "*fintanto che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale*"²⁵. Nel caso in questione, non c'è dubbio che si sia trattato di un'aggressione non provocata, condotta in totale spregio dell'art. 2, par. 4 dello Statuto Onu²⁶, sferrata da una potenza nucleare nei confronti di uno Stato sovrano, retto da istituzioni democraticamente elette; e non vi è dubbio che tale Stato abbia tutto il diritto di difendere la propria integrità territoriale e di preservare la propria sovranità, che, peraltro, ha visto violata già dal 2014, anno della "annessione" della Crimea da parte della Russia. Ma altrettanto indubbia è stata, in questa circostanza, la straordinaria impotenza manifestata esattamente dall'organizzazione internazionale che avrebbe tra i propri compiti istituzionali fondamentali quello di garantire quella "pace e giustizia" tra le Nazioni, di cui all'art. 11 Cost., ma il cui funzionamento è sovente paralizzato dal potere di veto riconosciuto anche ad uno solo dei cinque Stati componenti in modo permanente il Consiglio di Sicurezza, come avvenuto in questa circostanza proprio da parte dell'aggressore russo²⁷. A

²⁴ Per riferimenti in tal senso, cfr. M. BENVENUTI, *L'Italia, la Costituzione e la (seconda) guerra di Libia*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2011, pp. 1 ss.; ID., *Le conseguenze costituzionali*, cit., pp. 27 ss.; G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., pp. 80 ss.; anche in ambito internazionale, A. VEDASCHI, *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, pp. 47 ss.

²⁵ Cfr. art. 51 dello Statuto dell'Onu: «Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».

²⁶ L'art. 2, par. 4 dello Statuto dell'Onu prevede che «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».

²⁷ Ai sensi dell'art. 23, co. 1, dello Statuto della Nazioni Unite, «Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia,

quest'ultimo organo dell'ONU compete, ai sensi dell'art. 24 del medesimo Statuto, la responsabilità per l'assunzione delle decisioni in merito al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e l'azione in nome degli Stati membri dell'Assemblea generale.

Nell'impossibilità di azione del Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea generale, pur in assenza di poteri decisori, ha perlomeno votato una censura nei confronti dello Stato aggressore, approvando, con una maggioranza senza precedenti²⁸, una risoluzione in cui viene condannato l'attacco, che ha determinato la violazione della pace e della sicurezza internazionale e in cui viene rivolto l'appello alla Federazione russa a porre fine alle aggressioni armate.

Nello stesso tempo, l'Unione europea, a partire dall'attacco militare in territorio ucraino del febbraio scorso, ha ampliato le sanzioni economiche e commerciali nei confronti della Russia, anche se l'unità iniziale manifestata dagli Stati europei all'indomani dell'aggressione, col passare del tempo, e via via che le conseguenze delle sanzioni hanno purtroppo cominciato a manifestare i propri effetti negativi indiretti, anche sul piano degli approvvigionamenti energetici e alimentari, rischia di rivelarsi oggi più vacillante.

Sul piano politico, e di fronte all'evidente paralisi dell'Onu nel deliberare interventi concreti e non solo esortazioni all'aggressore, è subentrata una solidarietà internazionale da parte di molti Paesi occidentali, non soltanto di quelli che, dalla II Guerra mondiale in poi, si sono storicamente contrapposti, al livello globale, all'Unione sovietica, prima, e alla Federazione russa, poi, come gli Stati Uniti o il Regno Unito, ma anche di molti Stati europei, che in questa circostanza, e dopo diversi decenni, si sono di nuovo tragicamente trovati a sperimentare la violenza della guerra nel cuore del "vecchio continente". Molti Paesi, quindi, si sono determinati a fornire armi e ulteriori equipaggiamenti militari all'Ucraina, oltre a predisporre un vasto apparato di accoglienza per l'ingente arrivo di profughi in fuga dai territori in guerra.

l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza», per un periodo di due anni (art. 23, co. 2). L'art. 27 prevede che «Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione [diversa da quelle procedurali] sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti».

²⁸ Al voto sulla risoluzione del 2 marzo 2022, dei 193 Paesi che compongono l'Assemblea generale dell'Onu, 141 si sono espressi a favore, 5 in modo contrario e 34 (tra i quali Cina e India e numerosi Stati africani) si sono astenuti: cfr. www.infodata.ilsole24ore.com 5 marzo 2022.

Com'è noto, anche l'Italia ha adottato decisioni in tal senso, già all'indomani dell'attacco armato russo, tramite l'emanazione del d. l. 25 febbraio 2022, n. 14²⁹, recante *Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina*, il quale ha previsto, tra l'altro, all'art. 2, che sia autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 12 milioni "per la cessione a titolo gratuito di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina", e, successivamente, del d. l. 28 febbraio 2022, n. 16, recante *Ulteriori misure urgenti sulla crisi in Ucraina*³⁰, il quale, fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, ha previsto l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185/1990 e agli articoli 310 e 311 del d.lgs. n. 66/2010.

Molto è stato detto, nel dibattito pubblico, a proposito di tali decisioni, e in particolare si è contestata la loro conformità all'art. 11 della Cost. e al ripudio della guerra in esso sancito, anche per l'assenza del presupposto di un pur minimo collegamento con una risoluzione Onu (peraltro impossibile da approvare, dato il veto proprio dell'aggressore russo). La tragicità della situazione ha reso evidentemente difficilissimo il vaglio delle soluzioni da organizzare, e tutte le ipotesi profilano in ogni caso conseguenze drammatiche e pesanti. Tuttavia, pare di poter affermare che tali decisioni non siano incompatibili con l'interpretazione del dettato costituzionale che si è affermata e con la legislazione e la prassi attuativa. Difatti, come accennato, la legittima difesa contro un'aggressione è riconosciuta dalla Carta Onu, come "diritto naturale di autotutela", individuale o collettiva, contro un attacco in corso; e tale diritto naturale è riconosciuto non solo all'agredito, ma anche a chi intenda prestare soccorso, mentre l'aggressione si sta svolgendo, e quindi a scopo difensivo. Com'è stato notato, è una consuetudine internazionale a legittimare l'aiuto, secondo quanto rilevato anche dalla Corte internazionale di Giustizia, nel caso Nicaragua-Stati Uniti, e l'ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell'art. 10 Cost., si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute³¹. Da questo punto di vista, parrebbe legittimo l'aiuto espresso sotto forma di invio di armi a supporto dell'esercito ucraino per sostenere la resistenza ad un'aggressione illecita, in quanto andrebbe

²⁹ Convertito nella legge nella L. 5 aprile 2022, n. 28.

³⁰ Decreto poi abrogato con la L. 5 aprile 2022, n. 28, lasciando validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

³¹ Cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., p. 89, che ricorda come, nel Caso Nicaragua-Stati Uniti, la Corte internazionale di Giustizia «ha affermato che il principio del divieto dell'uso della forza, consacrato nell'art. 2, par. 4, della Carta, va correlato all'art. 51 consentendo il diritto consuetudinario l'aiuto allo stato soggetto ad aggressione (ICJ, *Reports*, 1986, 100, par. 176)».

ad appoggiare la legittima difesa individuale dell'Ucraina³² e in qualche modo ad esprimere il "ripudio" italiano alla guerra come strumento di offesa alla libertà di un popolo (in questo caso, del popolo ucraino³³). Certo, anche il nostro Paese, con la decisione di aderire alle sanzioni economiche, all'invio di attrezzature belliche e di contribuire all'isolamento della Federazione russa, è entrato in un'«area di rischio»³⁴, probabilmente non relativa ad un coinvolgimento armato diretto, ma sicuramente già molto evidente sul piano economico ed energetico. Ma la mancanza di supporto, con l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, avrebbe probabilmente portato alla capitolazione del Paese attaccato e del suo governo democraticamente scelto, con il verosimile insediamento di un governo "fantoccio" (come è accaduto nelle città e nelle regioni ucraine sopraffatte) e un concreto pericolo per la democrazia nel cuore dell'Europa.

Un atto di forza condotto al di fuori di ogni diritto, contro un popolo libero, che vuole mantenere la propria libertà, sovranità ed indipendenza, potrebbe rischiare di mettere fortemente in pericolo tutto il sistema liberal-democratico, europeo e non solo, legittimando il ritorno a rapporti internazionali improntati alla prevalenza della forza e al suo uso ed abuso, in spregio a qualsiasi regola giuridica.

Il pacifismo, d'altra parte, è sacrosanto perché ostile alla violenza e alla sopraffazione; ma, come da più parti rilevato nel dibattito pubblico, quando il pacifismo entra nella sfera pubblica deve anche porsi in una prospettiva realistica ed assumersi delle responsabilità, prospettando soluzioni concrete a problemi concreti. Un tale sostegno ha mostrato che, a dispetto della manifesta incapacità delle organizzazioni internazionali di adempiere ai propri compiti istituzionali, anche in conseguenza delle regole che le governano e che forse richiederebbero qualche riforma, il resto del mondo non è rimasto a guardare e non si è girato dall'altra parte, come purtroppo è accaduto in numerosi altri conflitti. Ed ha reagito a protezione della libertà, della democrazia e del rispetto della sovranità dei popoli contro tentazioni imperialiste ormai fuori dalla storia.

È cosa certa che nessuna persona ragionevole ami la guerra, e molto si potrebbe anche discutere sulle ragioni che hanno portato all'attuale conflitto, ed è giusto altresì che, in un sistema democratico come il nostro, se ne discuta liberamente e

³² Cfr. G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, cit., p. 90; P. ROSSI, *La compatibilità con la Costituzione italiana e il diritto internazionale dell'invio di armi all'Ucraina*, in *SIDIBlog*, 8 marzo 2022, disponibile all'indirizzo www.sidiblog.org.

³³ Cfr., in tal senso, A. MORELLI, Intervento al Seminario *on-line* "La guerra oggi", cit.; P. CECCHINATO, *La Costituzione, la guerra e le Patrie degli altri*, in *lacostituzione.info*, 8 aprile 2022.

³⁴ G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2022, p. 72.

con argomentazioni concrete³⁵, nell'ottica del confronto, anche aspro, ma democratico, di idee, senza "liste di proscrizione" o meccanismi affini, senz'altro molto più consoni a regimi di diversa natura. Ma, a questo punto, e di fronte a tanta violenza e distruzione, oltre che alle pesanti ripercussioni economiche mondiali, che a cascata mettono in pericolo gli approvvigionamenti energetici e alimentari globali, rischiando di determinare gravi crisi sociali e politiche, è ormai chiaro che il mero sostegno materiale non è più sufficiente, e potrebbe anzi rischiare di cronicizzare lo scontro. Sarebbe quindi opportuno che la politica, che è mancata per anni su tutti i fronti e finora si è dimostrata debole e mediocre, nonostante sia condotta da c.d. super potenze e dai "grandi" del mondo, si impegnasse adesso a far uscire la diplomazia dal "binario morto" in cui è stata confinata, anche per il rifiuto, opposto in particolare da parte dell'aggressore, di condurre trattative tese al "cessate il fuoco" e a porre fine ai massacri, ma forse anche per la tentazione non troppo velata, sull'altro versante, di sfruttare l'occasione per "indebolire" un regime e affermare il predominio di una potenza che gli è storicamente da sempre contrapposta.

In tal senso, parole di lucida saggezza sono pervenute dal Pontefice, che, nelle sue quotidiane esortazioni alla pace, ha invitato a non esasperare i dissidi e le contrapposizioni, perché l'insensatezza della guerra finisce con generare soltanto dolore, morte e milioni di poveri nel mondo.

Sul versante europeo, l'emergenza bellica, così come in precedenza quella pandemica, hanno del resto messo in luce la necessità di un'Europa in grado di esprimere un'azione realmente unita al livello politico, più solidale, meno piegata ai veti ed ai dissensi dei singoli Stati, indotti da presunte istanze sovraniste e populiste, e più incline all'azione coesa, anche per i benefici che essa può essere in grado di portare nelle singole realtà nazionali e nonostante le difficoltà dei vari sistemi politici.

Un'azione eventualmente anche in grado di affrancarsi da una subalternità acritica verso gli Stati Uniti, in grado di esprimere autorevolmente anche una

³⁵ Ed il problema, semmai, come accaduto anche nel corso del periodo pandemico, è quello di una sovra disponibilità di informazioni, che rischia di non far più discernere tra ciò che è attendibile e fondato e ciò che è "fake news". Sul tema, cfr. A. NICITA, *Il mercato delle verità. Come la disinformazione minaccia la democrazia*, il Mulino, Bologna, 2021, pp. 28 ss.; G. SUFFIA, G. ZICCARDI, *Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici*, in *federalismi.it*, n. 11/2020, pp. 205 ss.; C. MAGNANI, *Emergenza sanitaria e libertà di informazione: cenni sul contrasto alla disinformazione nei giorni del coronavirus*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 2/2020, pp. 237 ss.; P. CARETTI, A. CARDONE, *Diritto dell'informazione e della comunicazione nell'era della convergenza. Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, internet, teatro e cinema*, il Mulino, Bologna, 2019; A. MAZZIOTTI, *Fake news, fake people e società della (dis)informazione: riflessioni su democrazia, informazione e libertà fondamentali al tempo dei social network*, in *Diritti dell'uomo*, n. 1/2017.

posizione autonoma. Un'azione altrimenti fiaccata da veti incrociati rischierebbe di consolidare una costruzione indirizzata soltanto ai profili monetari ed economico-finanziari. E si può constatare come tale prospettiva rischi di manifestare i suoi limiti esattamente nel momento in cui le circostanze richiedano soprattutto sinergie politiche, sia in relazione alle questioni economiche (e la predisposizione dell'imponente piano di finanziamento della ripresa post pandemica ha rappresentato una prova proprio del valore di un'azione realmente coesa), ma altresì a quelle di natura tecnologica, energetica, diplomatica e militare. Se l'Europa vorrà veramente contare nella risoluzione del conflitto dovrà non solo preoccuparsi di ripensare il proprio approvvigionamento energetico, ma altresì assumere una più risoluta iniziativa diplomatica, soprattutto da parte dei *leader* dei suoi principali Paesi, nel senso della conclusione delle ostilità e dell'illegale aggressione, per riuscire ad arrivare a una pace in condizioni di dignità per le parti coinvolte (anche in considerazione dello "spettro" incombente dell'arma nucleare, ma senza che possa mai dimenticarsi che si deve nettamente distinguere tra aggressore ed aggredito) e per evitare che venga meno l'idea di libertà e di democrazia che ha, fin dalla sua formazione, contraddistinto l'Unione europea e ispirato sempre più Paesi ad aderire e, da ultimo, anche l'Ucraina a formalizzare³⁶, e vedere accolta³⁷, la propria richiesta in tal senso.

3. Appendice. I conflitti dal 1945 ad oggi

Nell'elenco che segue, salvi errori od omissioni, si riportano i conflitti scoppiati nel mondo, dal 1945 ai giorni nostri. Sono state, altresì, evidenziate in grassetto anche le missioni internazionali di *peacekeeping*, svoltesi sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite³⁸, nonché segnalate le ulteriori missioni militari deliberate con risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

1. Guerra dell'Indocina con intervento della Francia (1946-1950)³⁹;

³⁶ Sul tema cfr. T. CERRUTI, *Ucraina e Unione europea: le ragioni di un avvicinamento graduale*, in *SIDIBlog*, 12 aprile 2022, disponibile all'indirizzo www.sidiblog.org.

³⁷ Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 23 e 24 giugno 2022, il Consiglio europeo ha concesso a Ucraina e Repubblica di Moldova lo *status* di Paesi candidati all'adesione all'Unione europea, e si è dichiarato pronto a concedere alla Georgia il medesimo *status* una volta che saranno state affrontate le priorità specificate nel parere della Commissione sulla domanda di adesione di quel Paese.

³⁸ In merito, indicazioni disponibili su www.peacekeeping.un.org. A tali missioni occorre aggiungere quelle in Nuova Guinea, nell'America centrale e nello Stato di El Salvador.

³⁹ P. DAFFINA, G. GIGLI, *Indocina*, in *Enciclopedia Italiana*, III appendice, Treccani-Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1961, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

2. **Guerre del Kashmir: India – Pakistan (1947-1949, 1965, 1966, 1971, 1980, 1999, 2019)⁴⁰;**
3. **Conflitti nel Medio Oriente:**
 - Iran – Azerbaijan (1946)⁴¹;
 - **Israele – Egitto, Libano, Siria, Giordania, Iraq, Yemen, Arabia Saudita (1948-1949)⁴²;**
 - **Guerra del Canale di Suez: Israele, Francia e Regno Unito – Egitto (1956-1957)⁴³;**
 - Intervento USA nel Libano (1958)⁴⁴;
 - Guerra dei Sei Giorni: Israele – Giordania, Siria ed Egitto (1967)⁴⁵;
 - Guerra d'usura: Israele – Egitto (1968-1970)⁴⁶;
 - Fedayn palestinesi – Libano (1969, 1973)⁴⁷;
 - **Guerra del Kippur: Israele – Egitto e Siria (1973)⁴⁸;**

⁴⁰ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, ed. it. a cura di P. PASTORELLI, LED Edizioni Universitarie, Milano, 1998, pp. 478 ss. e 655 ss.; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni. L'ordine internazionale dopo il 1945*, ed. it. a cura di D. VIGNATI, Guerini Scientifica, Milano, 2014, pp. 283 e 417; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 103; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 73; M. ARAGONA, M. ACCORRONI, *Guerre e aree di crisi – Pakistan*, in *IRIAD Review*, n. 2/2021, disponibile all'indirizzo www.archiviodisarmo.it.

⁴¹ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 28.

⁴² J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 465, che individua il conflitto negli anni 1948-1949; diversamente W.R. KEYLOR non include nel conflitto l'Arabia Saudita, precisando altresì che esso terminò nel 1948, in *Un mondo di nazioni*, cit., p. 169; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 95.

⁴³ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 540; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 176; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 100; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 67.

⁴⁴ L. FORLANI, *Dal Libano all'Iraq, sessant'anni di interventi Usa in Medio Oriente*, in *Agenzia Giornalistica Italia AGI*, 8 aprile 2017, disponibile all'indirizzo www.agi.it.

⁴⁵ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 185 e 424; J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 659.

⁴⁶ F. CATALUCCIO, *Guerre arabo-israeliane*, in *Enciclopedia Italiana*, IV Appendice, Treccani-Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1978, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁴⁷ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 662.

⁴⁸ A. ZEIDAN (ed.), *Yom Kippur War*, in *Encyclopaedia Britannica*, 16 ottobre 2020, disponibile all'indirizzo www.britannica.com; per quanto concerne la missione di

- **Invasione turca di Cipro (1974)**⁴⁹;
 - **Iran – Iraq (1980-1988)**⁵⁰;
 - **Guerra cristiano-palestinese: Libano, Siria, OLP – Israele (1978-1981)**⁵¹;
 - Guerra del Libano (1982)⁵²;
 - **Iraq – Kuwait (1990) e la c.d. Prima Guerra del Golfo (1990-1991) tra Iraq – USA e coalizione internazionale (Inghilterra, Francia, Egitto, Siria, Italia, Arabia Saudita)**, seguito dall'intervento della NATO⁵³;
 - Israele – Libano (2006)⁵⁴;
4. **Conflitto israelo-palestinese:**
- Israele – Palestina nel Libano del nord (1973)⁵⁵;
 - Israele – Palestina (1975-1976)⁵⁶;
 - La Prima Intifada nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza: Israele – OLP (1987-1993)⁵⁷;
 - La Seconda Intifada: Israele – Palestina (2000)⁵⁸;

peacekeeping, cfr. il contributo di R. CHARTROUX, R. CAIANI, *Le forze di pace delle nazioni unite 1948-1993*, in *Archivio Disarmo*, n. 2/1993, p. 2.

⁴⁹ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 740.

⁵⁰ *Ivi*, p. 749; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 431-432; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 123; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 81.

⁵¹ A tal proposito J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 746, precisa come le guerre che flagellarono il medio-oriente sono “guerre nella guerra” in quanto vi erano sciiti contro palestinesi a Beirut e nel Sud; palestinesi contro i siriani; siriani e sciiti contro iracheni.

⁵² W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 425-426.

⁵³ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 752; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 374 e 433; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 67; sull'intervento della Nato, *ivi*, p. 109; si ritiene opportuno evidenziare l'intervento armato degli Stati membri dell'Onu alla stregua della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 678 del 29 novembre 1990, pt. 2, cfr. *Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riguardanti la situazione dei rapporti fra Iraq e Kuwait. Documentazione*, tr. it. C. PADOVANI, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, n. 3/1990, pp. 265 ss., spec. p. 276, disponibile all'indirizzo www.unipd-centrodirittiumani.it.

⁵⁴ M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 156.

⁵⁵ Un raid israeliano fece 100 vittime, cfr. J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 664.

⁵⁶ *Ivi*, p. 746.

⁵⁷ *Ivi*, p. 745.

⁵⁸ W. R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 443.

- Israele – Palestina (2014, 2021)⁵⁹;
5. Guerra di Corea: Corea del Nord, URSS e Cina – Corea del Sud e USA (1950-1953)⁶⁰;
 6. Invasione cinese del Tibet per reprimere i moti indipendentisti (1950, 1959)⁶¹;
 7. Guerra di indipendenza tunisina: Tunisia – Francia (1952-1954)⁶²;
 8. Guerra di indipendenza del Kenya: Kenya – Regno Unito (1952-1963)⁶³;
 9. Guerra di indipendenza del Marocco: Marocco – Francia e Spagna (1953-1956)⁶⁴;
 10. Guerra di indipendenza algerina: Algeria – Francia (1954-1962)⁶⁵;
 11. Guerra di indipendenza del Camerun: Camerun – Francia (1955-1960)⁶⁶;
 12. Invasione russa dell'Ungheria (1956)⁶⁷;
 13. Marocco – Mauritania (1958-1961)⁶⁸;
 14. Somalia – Etiopia (1960-1964, 1973, 1983, 1987)⁶⁹;

⁵⁹ E. CAPORALE, *Gaza, le ragioni di un conflitto infinito. Nuovo capitolo nello scontro Israele-Palestina: ma perché da oltre 60 anni vince la guerra?*, in *La Stampa*, 16 settembre 2014; REDAZIONE SKYTG24, *Israele, lo scontro a Gerusalemme Est riacceso dallo sfratto dei palestinesi*, 11 maggio 2021, disponibile all'indirizzo www.tg24.sky.it.

⁶⁰ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 61 e 205 ss.; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 67; in ordine all'autorizzazione dell'uso della forza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si rinvia alle risoluzioni nn. 82 del 25 giugno 1950 e 84 del 7 luglio 1950, cfr. T. BALLARINO (a cura di), *Azioni militari da parte di forze internazionali, Atti del Convegno "Diritto e Forze armate. Nuovi Impegni"*, Padova, 30 novembre 2000, p. 4, disponibile all'indirizzo www.studiperlapace.it.

⁶¹ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 479; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 282.

⁶² Voce *Tunisia*, in *Enciclopedia Treccani - Enciclopedia on line*, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁶³ G. HUGUET PANÈ, *La guerra del Mau Mau*, in *Storica National Geographic*, 12 marzo 2021, disponibile all'indirizzo www.storicang.it.

⁶⁴ Voce *Marocco*, in *Enciclopedia Treccani - Enciclopedia on line*, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁶⁵ F. SECCIA, *1 novembre 1954: la guerra di Algeria*, in *com.unica*, 1 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.agenziacomunica.net.

⁶⁶ REDAZIONE, *Camerun*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 18 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it.

⁶⁷ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 515; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 178.

⁶⁸ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 650.

⁶⁹ REDAZIONE, *Somalia*, in *Conflitti dimenticati.it*, 26 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

15. **Eritrea – Etiopia (1960-1993,1998-2000)**⁷⁰;
16. **Guerra di indipendenza dell'Angola dal Portogallo (1961-1974)**⁷¹;
17. Invasione USA di Cuba nella Baia dei Porci (1961)⁷²;
18. Guerra sino-indiana: India – Cina (1962)⁷³;
19. Malesia – Indonesia con intervento del Regno Unito, dell'Australia e della Nuova Zelanda (1962-1966)⁷⁴;
20. **La Repubblica Democratica del Congo negli anni (1962-1996-2003)** fu lo scenario di guerre civili ed altri conflitti bellici che vide protagonisti Uganda, Ruanda, Angola, Ciad, Zimbabwe, Namibia e Sudan⁷⁵; seguiranno il conflitto dell'Ituri e del Katanga 1999-2007 e la guerra del Kivu di carattere interetnico⁷⁶;
21. Guerra delle sabbie: Algeria – Marocco (1963)⁷⁷;
22. USA – Laos (1964-1973)⁷⁸;
23. Guerra coloniale portoghese: Mozambico – Portogallo (1964-1975)⁷⁹;
24. Guerra del Vietnam: Vietnam del Nord e URSS – Vietnam del Sud e USA (1966-1975)⁸⁰;

⁷⁰ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 782; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 135.

⁷¹ Voce *Angola*, in *Enciclopedia Treccani, Atlante geopolitico*, 2012, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁷² J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., 568.

⁷³ Sia nel 1959 che nel 1962 si verificarono incidenti di frontiera tra i due Stati, cfr. *ivi*, pp. 640-655; W. R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 282.

⁷⁴ *Ivi*, p. 273.

⁷⁵ *Ivi*, p. 331.

⁷⁶ REDAZIONE, *Repubblica Democratica del Congo*, in *Conflitti dimenticati.it*, 2 gennaio 2018, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it; si evidenzia, altresì, l'autorizzazione all'uso della forza disposta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mediante la risoluzione n. 2098 del 2013 durante la missione di *peacekeeping* "MONUSCO", cfr. M. ARCARI, *Autorizzazioni all'uso della forza [dir. int.]*, in *Diritto on line*, 2014, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁷⁷ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 651.

⁷⁸ E. BIANCHI, *Gli Usa sganciarono sul Laos tante bombe come durante l'intera Seconda guerra mondiale*, in *ItaliaOggi*, 20 gennaio 2015, disponibile all'indirizzo www.italiaoggi.it.

⁷⁹ G. BARBINA, G. CALCHI NOVATI, *Mozambico*, in *Enciclopedia Italiana, V Appendice*, Treccani-Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1993, disponibile all'indirizzo www.treccani.it; M. SALVI, *Lettere dal Mozambico: dalla colonizzazione alla fine della guerra civile*, in *Lo Spiegone*, 26 novembre 2018, disponibile all'indirizzo www.lospiegone.com.

⁸⁰ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 627; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 111.

25. **Guerra di indipendenza della Namibia: Namibia – Sudafrica (1966-1989)⁸¹;**
26. La guerra civile cambogiana assunse i caratteri di conflitto armato tra Cambogia, Vietnam del Sud e USA – Khmer rossi, Vietnam del Nord, Vietcong e URSS (1967-1975)⁸²;
27. Invasione della Cecoslovacchia da parte dell'Armata Rossa e degli eserciti della RDT, della Bulgaria, dell'Ungheria e della Polonia, *c.d.* Primavera di Praga (1968)⁸³;
28. URSS – Cina (1969)⁸⁴;
29. Guerra del calcio: Honduras – El Salvador (1969)⁸⁵;
30. Vietnam del Sud e USA – Vietnam del Nord in Cambogia (1970)⁸⁶;
31. **Guerra di indipendenza bengalese: Pakistan Occidentale – India (1971)⁸⁷;**
32. Indonesia, Timor Est – Timor Ovest (1975)⁸⁸;
33. **Guerra del Sahara Occidentale: Marocco e Mauritania – Algeria e Fronte Polisario (1975-1989)⁸⁹;**
34. Ribelli della provincia del Katanga (Zaire) provenienti dall'Angola – Zaire e Marocco (1977)⁹⁰;
35. Guerra dell'Ogaden: Somalia – Etiopia e Cuba (1977-1978)⁹¹;
36. Guerra cambogiano-vietnamita: Cambogia – Vietnam (1978-1991)⁹²;
37. Uganda e Libia – Tanzania (1978-1979)⁹³;

⁸¹ Voce *Namibia*, in *Enciclopedia Treccani – Atlante geopolitico 2014*, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

⁸² M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 116.

⁸³ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 625; *53 anni fa l'inizio della Primavera di Praga: 5 cose da sapere* su www.tg24.sky.it del 5 gennaio 2021.

⁸⁴ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 264.

⁸⁵ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 771.

⁸⁶ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 265; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 116.

⁸⁷ Con annessa indipendenza del Pakistan Orientale, futuro Bangladesh: cfr. REDAZIONE, *Pakistan*, in *Conflitti dimenticati.it*, 10 aprile 2018, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

⁸⁸ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 275.

⁸⁹ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., pp. 757-758; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 319.

⁹⁰ *Ivi*, p. 316.

⁹¹ *Ivi*, pp. 322-323.

⁹² J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 784; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 401.

⁹³ REDAZIONE, *Uganda*, in *Conflitti dimenticati.it*, 2 maggio 2018, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

38. Guerra libico-ciadina: Ciad e Francia – Libia (1978-1989)⁹⁴;
39. Guerra sino-vietnamita: Cina – Vietnam (1979)⁹⁵;
40. URSS – Afghanistan (1979-1989)⁹⁶;
41. Guerra delle Falkland: Regno Unito – Argentina (1982)⁹⁷;
42. Invasione USA dello Stato di Grenada (1983)⁹⁸;
43. Sudafrica – Angola (1984)⁹⁹;
44. **Guerra dell’Agacher: Mali – Burkina Faso (1985)¹⁰⁰**;
45. Guerra del Nagorno Karabakh: Armenia – Azerbaijan (1988-1994)¹⁰¹; Guerra dei quattro giorni (2016); Seconda Guerra del Nagorno Karabakh (2020)¹⁰²;
46. Senegal – Mauritania (1989)¹⁰³;
47. Invasione USA dello Stato di Panama (1990)¹⁰⁴;

⁹⁴ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., pp. 760-761.

⁹⁵ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 402.

⁹⁶ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 707; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 284 e 389, 392; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 45.

⁹⁷ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 774; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 298; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 117; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 299.

⁹⁸ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 775; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 298; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 45.

⁹⁹ *Ivi*, p. 79.

¹⁰⁰ REDAZIONE, *Mali*, in *Conflitti dimenticati.it*, 26 gennaio 2017, disponibile all’indirizzo www.conflittidimenticati.it.

¹⁰¹ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 807; mentre W.R. KEYLOR fa risalire le ostilità dal 1990, *op. cit.*, 247.

¹⁰² REDAZIONE, *Nagorno-Karabakh*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 7 novembre 2021, disponibile all’indirizzo www.atlanteguerre.it.

¹⁰³ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 791.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 777.

48. **Guerra dei Balcani** nell'ex Jugoslavia dopo l'indipendenza della Slovenia (1991)¹⁰⁵, tra Serbia e Montenegro – Croazia, Bosnia ed Erzegovina¹⁰⁶ assunse carattere interetnico (1991-1995)¹⁰⁷;
49. Transnistria e Russia – Moldavia (1992)¹⁰⁸;
50. Russia – Cecenia (1994-2000)¹⁰⁹;
51. Camerun – Nigeria (1994)¹¹⁰;
52. Perù – Ecuador (1995)¹¹¹;
53. **NATO – Kosovo (1998-1999)**¹¹²;
54. Russia – Georgia (1999-2008)¹¹³;
55. - Guerra al terrorismo di Al Qaeda: Afghanistan – Coalizione guidata dagli USA, NATO (2001-2021)¹¹⁴;
- Lotta al terrorismo di Saddam Husayn nella Seconda guerra del golfo: Iraq – Usa, Regno Unito, Australia e Polonia (2003-2011)¹¹⁵;

¹⁰⁵ E l'indipendenza della Serbia, del Montenegro, della Macedonia, del Kosovo, della Bosnia Erzegovina, cfr. J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 730.

¹⁰⁶ *Ivi*, p. 731; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 382-383; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 129.

¹⁰⁷ Si evidenziano i bombardamenti degli USA e della Nato, cfr. A. COLOMBO, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 280 e 284; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 67.

¹⁰⁸ A. CIPOLLA, *Aria di guerra in Moldavia, cosa sta succedendo: la Transnistria sarà il nuovo Donbass?*, in *Money.it*, 27 aprile 2022, disponibile all'indirizzo www.money.it.

¹⁰⁹ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 357.

¹¹⁰ REDAZIONE, *Camerun*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, cit.

¹¹¹ M.S. MERLO, *La guerra aerea tra Perù ed Ecuador del 1995: la guerra guerreggiata*, in *Difesa Online*, 12 luglio 2017, disponibile all'indirizzo www.difesaonline.it.

¹¹² W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., pp. 384-385; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 132; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 77 e 109; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, cfr. A. GIARDINA (a cura di), *Diritto internazionale e uso della forza, Atti del Convegno "Guerra e Costituzione"*, Roma, 12 aprile 2002, disponibile all'indirizzo www.associazionedeicostituzionalisti.it.

¹¹³ N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 298.

¹¹⁴ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 394; M. MANCINI, *Stato di guerra e conflitto armato nel diritto internazionale*, cit., p. 144; N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., p. 109.

¹¹⁵ Anche se ci sarà un cambiamento degli Stati a sostegno degli USA (Arabia Saudita e Giordania), cfr. *ivi*, pp. 67 e 109.

- Guerra al terrorismo islamico (Isis e Deash) in Siria, Iraq e Libia¹¹⁶;
- Guerra al terrorismo di Boko Haram in Nigeria (2009)¹¹⁷ e nel Camerun (2014)¹¹⁸;
- 56. Ciad – Sudan (2005)¹¹⁹;
- 57. NATO – Libia (2011)¹²⁰;
- 58. Guerra di Crimea: Ucraina – Russia (2014)¹²¹;
- 59. Guerra del Tigray: Etiopia ed Eritrea – Fronte di liberazione popolare del Tigray (2020)¹²²;
- 60. Venezuela – Colombia (2021)¹²³;
- 61. Kirghizistan – Tagikistan (2021)¹²⁴;
- 62. Russia – Ucraina (2022).

Le guerre civili dal 1945 fino ai nostri giorni

- 63. Cina (1946-1949)¹²⁵;
- 64. Grecia (1946-1949)¹²⁶;
- 65. Filippine: insurrezione armata contro il governo (1946-1954 e negli anni 60)¹²⁷;

¹¹⁶ C. EID, *Medio Oriente. La guerra al Califfato: ecco le città chiave*, in *Avvenire*, 29 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo www.avvenire.it; A. VARVELLI, *La Libia post-Isis: i problemi continuano*, in *ISPI*, 24 agosto 2016, disponibile all'indirizzo www.ispionline.it.

¹¹⁷ F. MASTROIANNI, *Si fugge dalla guerra: ecco la mappa dei conflitti nel mondo*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 settembre 2018, disponibile all'indirizzo www.infodata.ilsole24ore.com.

¹¹⁸ REDAZIONE, *Camerun*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, cit.

¹¹⁹ REDAZIONE, *Ciad*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 18 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it.

¹²⁰ N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, cit., pp. 68 e 109.

¹²¹ *Ivi*, p. 49.

¹²² A. DE LUCA (red.), *Etiopia: Tigray, la guerra che il mondo non vuole vedere*, in *ISPI*, 14 maggio 2021, disponibile all'indirizzo www.ispionline.it.

¹²³ REDAZIONE, *Venezuela*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 10 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it.

¹²⁴ D. CANCARINI, *La guerra dell'acqua tra Kirghizistan e Tagikistan*, in *La Stampa*, 7 maggio 2021.

¹²⁵ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 460; W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 197.

¹²⁶ E. GOBETTI, *Grecia 1946, il massacro. Lo scontro dimenticato tra nazionalisti e rossi*, in *La Stampa*, 15 dicembre 2014.

¹²⁷ REDAZIONE, *Filippine*, in *Conflitti dimenticati.it*, 12 aprile 2017, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

66. **Yemen (1948¹²⁸, 1962-1969¹²⁹, 1986¹³⁰, 2010, 2011, 2014)**, la Guerra civile dello Yemen vede impegnata la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e comprendente Marocco, Egitto, Sudan, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain e Qatar (2015)¹³¹;
67. Costa Rica (1948)¹³²;
68. Myanmar (1948-1988, 2004, 2011, 2021)¹³³;
69. **Sudan (1955-1972, 1983-2003)**¹³⁴;
70. **Guatemala (1960-1996)**¹³⁵;
71. Zanzibar (1964)¹³⁶;
72. Colombia (1964-2016)¹³⁷;
73. **Repubblica Dominicana con intervento USA (1965)**¹³⁸;
74. Indonesia (1965)¹³⁹;

¹²⁸ F. BARBIERI, *Storia dello Yemen: dalla Prima Guerra Mondiale agli anni 50*, in *GlobalProject*, 19 marzo 2020, disponibile all'indirizzo www.globalproject.info.

¹²⁹ L. ZANOTTI, *Yemen: storia silenziosa di conflitti senza fine*, in *Orizzonti Politici*, 20 marzo 2019, disponibile all'indirizzo www.orizzontipolitici.it.

¹³⁰ D. FRANCESCHI, *La guerra civile nello Yemen, il ruolo di Arabia Saudita e Iran*, in *Storia in Network*, 1 novembre 2016, disponibile all'indirizzo www.storiain.net.

¹³¹ M. INDELICATO, *La guerra in Yemen spiegata*, in *InsideOver*, 12 luglio 2018, disponibile all'indirizzo www.it.insideover.com; A. CIPOLLA, *Guerra tra Arabia Saudita e Yemen: la storia della tragedia di cui nessuno parla*, in *Money.it*, 17 marzo 2022, disponibile all'indirizzo www.money.it.

¹³² K. CARBONI, *Pacific Republic of Costa Rica: senza esercito dal 1948*, in *Lo Spiegone*, 17 novembre 2017, disponibile all'indirizzo www.lospiegone.com.

¹³³ REDAZIONE, *Myanmar*, in *Conflitti dimenticati.it*, 26 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it; F. POLESE, *Guerra civile in Myanmar, la denuncia dell'Onu: «In corso crimini contro l'umanità»*, in *Osservatorio Diritti*, 23 marzo 2022, disponibile all'indirizzo www.osservatoriodiritti.it.

¹³⁴ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 761; A. SILVERIO, *Nazioni unite e guerra civile in Sudan*, in *Diritto.it*, 31 gennaio 2008, disponibile all'indirizzo www.diritto.it.

¹³⁵ REDAZIONE LA REPUBBLICA, *Guatemala, le origini del conflitto 36 anni di guerra civile e stermini*, 16 maggio 2013, disponibile all'indirizzo www.repubblica.it.

¹³⁶ F. LAMENDOLA, *Il genocidio di Zanzibar del 1964 venne ignorato perché infastidiva la vulgata marxista*, in *Nuova Italia Accademia Adriatica di Filosofia*, 26 novembre 2015, disponibile all'indirizzo www.accademianuivaitalia.it.

¹³⁷ REDAZIONE IL POST, *Cos'è stata la guerra civile in Colombia*, 8 ottobre 2016, disponibile all'indirizzo www.ilpost.it.

¹³⁸ Voce *Repubblica Dominicana*, in *Enciclopedia Treccani – Enciclopedia online*, disponibile all'indirizzo www.treccani.it.

¹³⁹ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 640.

75. **Ciad (1966, 1978-1979)**¹⁴⁰;
 76. India (1967-2005)¹⁴¹;
 77. Nigeria: guerra di secessione del Biafra (1967-1970¹⁴², 1982, 1999);
 78. Irlanda del Nord (1969)¹⁴³;
 79. Sri Lanka (1971-1983-1989-1990-2009)¹⁴⁴;
 80. **Mozambico (1975-1992)**¹⁴⁵;
 81. **Timor Est (1975)**¹⁴⁶;
 82. Angola: Zaire e Sud Africa – Angola e Cuba (1975)¹⁴⁷;
 83. **Libano (1975-1990)**¹⁴⁸;
 84. Zimbabwe (1976-1979) con annessa dichiarazione d'indipendenza¹⁴⁹;
 85. **Cambogia (1976-1978)**¹⁵⁰;
 86. Uganda (1980)¹⁵¹;
 87. **Burundi**: genocidio nel 1988, seguite da violenze (1994-2008)¹⁵²;
 88. Haiti: colpo di stato (1988-1991)¹⁵³;
 89. **Afghanistan (1989-1996-2021)**¹⁵⁴;

¹⁴⁰ REDAZIONE, *Ciad*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 18 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it.

¹⁴¹ REDAZIONE, *India*, in *Conflitti dimenticati.it*, 2 maggio 2018, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

¹⁴² J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 651; W. R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 310.

¹⁴³ P. PALUMBO, *La guerra segreta in Irlanda del Nord negli anni '70*, in *Difesa Online*, 2 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo www.difesaonline.it.

¹⁴⁴ J.B. DUROSELLE, *Storia diplomatica dal 1919 ai nostri giorni*, cit., p. 765.

¹⁴⁵ M. SALVI, *Lettere dal Mozambico: dalla colonizzazione alla fine della guerra civile*, cit.

¹⁴⁶ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 274.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 322, evidenzia l'interferenza di potenze straniere nella guerra civile dell'Angola.

¹⁴⁸ *Ivi*, p. 425.

¹⁴⁹ REDAZIONE IL POST, *L'indipendenza dello Zimbabwe, 40 anni fa*, in *Il Post*, 18 aprile 2020, disponibile all'indirizzo www.ilpost.it.

¹⁵⁰ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 401.

¹⁵¹ A. DI BELLO (ultimo aggiornamento), *Guerre e aree di crisi – Uganda*, in *IRIAD Review*, n. 9/2021, disponibile all'indirizzo www.archiviodisarmo.it.

¹⁵² REDAZIONE, *Burundi*, in *Conflitti dimenticati.it*, 18 maggio 2018, disponibile all'indirizzo www.conflittidimenticati.it.

¹⁵³ A. IACURCI, V. GALLO, S.M. ALESSANDRELLO, *Guerre e aree di crisi – Haiti*, in *IRIAD Review*, n. 9/2021, disponibile all'indirizzo www.archiviodisarmo.it.

¹⁵⁴ C. BERTOLOTI, *Dopo il ritiro Usa. Afghanistan: la guerra civile è iniziata a Herat*, in *ISPI*, 13 luglio 2021, disponibile all'indirizzo www.ispionline.it; P. MAURI, *La guerra civile in Afghanistan*, in *InsideOver*, 15 settembre 2021, disponibile all'indirizzo

90. **Liberia (1990-1997)**¹⁵⁵;
91. **Somalia (1991-2000-2006)**¹⁵⁶;
92. **Georgia (1991-1993)**;
93. **Algeria (1992-1999)**¹⁵⁷;
94. **Tagikistan (1992-1997)**¹⁵⁸;
95. **Genocidio del Ruanda (1994)**¹⁵⁹;
96. **Nepal (1996-2006)**¹⁶⁰;
97. **Albania (1997)**¹⁶¹;
98. **Sierra Leone (1997)**¹⁶²;
99. **Repubblica Centrafricana (2002-2022)**¹⁶³;
100. **Sud Sudan c.d. guerra del Darfur (2003)**¹⁶⁴;

www.it.insideover.com; in ordine all'autorizzazione all'uso della forza degli Stati membri delle Nazioni Unite mediante le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1386 del 20 dicembre 2001 e la n. 1510 del 2003, cfr. N. RONZITTI, *Afghanistan: la base giuridica della missione italiana*, in *Affari Internazionali*, 11 luglio 2006, disponibile all'indirizzo www.affarinternazionali.it.

¹⁵⁵ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 333.

¹⁵⁶ REDAZIONE, *Somalia*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 11 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it; inoltre, si veda la risoluzione n. 1816 del 8 giugno 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che autorizzava l'adozione delle misure necessarie, quindi anche l'uso della forza militare, per contrastare la pirateria al largo delle coste somale, cfr. A. CALIGIURI, *Le misure di contrasto della pirateria nel mare territoriale somalo; osservazioni a margine della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza*, in *Il diritto marittimo*, 2008, pp. 1506 ss.

¹⁵⁷ W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 335.

¹⁵⁸ M. CHIARUZZI, C. MUZZI, D. ORIANI, *Il caso Tagikistan: guerra e pace al centro dell'Eurasia*, in *Limes*, n. 4/2000, disponibile all'indirizzo www.limesonline.it.

¹⁵⁹ I.L. GALGANO, *Ruanda: Il genocidio con tanti responsabili e pochi complici*, in *Geopolitica.info*, 27 giugno 2021, disponibile all'indirizzo www.geopolitica.info.

¹⁶⁰ REDAZIONE, *Nepal: guerra civile, insicurezza e fame*, in *Unimondo.org*, 9 dicembre 2003, disponibile all'indirizzo www.unimondo.org.

¹⁶¹ M. INDELICATO, S. DINOLFO, *Il blocco navale in Albania del 1997, spiegato*, in *InsideOver*, 28 settembre 2020, disponibile all'indirizzo www.it.insideover.com; giova evidenziare la missione di *peacekeeping* "ALBA" avallata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1101 del 28 marzo 1997, cfr. *1997 La missione ALBA nel quadro della FMP*, disponibile all'indirizzo www.carabinieri.it.

¹⁶² W.R. KEYLOR, *Un mondo di nazioni*, cit., p. 333.

¹⁶³ M. OPPIZZI, *Repubblica centrafricana, origini del conflitto*, in *La Repubblica*, 25 marzo 2015, disponibile all'indirizzo www.repubblica.it.

¹⁶⁴ M. INDELICATO, *Che cos'è la guerra del Darfur*, in *InsideOver*, 4 dicembre 2021, disponibile all'indirizzo www.it.insideover.com.

101. Thailandia (2004)¹⁶⁵;
102. **Costa d'Avorio (2010)**¹⁶⁶;
103. Libia (2011, 2014)¹⁶⁷;
104. **La guerra civile siriana** ha visto gli interventi di USA, Russia, Turchia, Iran, Israele, Arabia Saudita, Qatar e dei curdi (2011-2022)¹⁶⁸.

¹⁶⁵ REDAZIONE, *Thailandia*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 8 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it.

¹⁶⁶ REDAZIONE IL POST, *La guerra civile in Costa d'Avorio*, in *Il Post*, 30 marzo 2011, disponibile all'indirizzo www.ilpost.it.

¹⁶⁷ REDAZIONE, *Libia*, in *Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo*, 18 novembre 2021, disponibile all'indirizzo www.atlanteguerre.it; Cfr. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, risoluzione n. 1973 del 2011, pt. 4, disponibile all'indirizzo www.federalismi.it.

¹⁶⁸ V. CURATO, F. CARLINI, S. CAPRETTI, *Guerre e aree di crisi – Siria*, in *IRIAD Review*, n. 5/2019, disponibile all'indirizzo www.archiviodisarmo.it; E. CAPORALE, *Siria, la guerra dei dieci anni*, in *La Stampa*, 15 marzo 2021, disponibile all'indirizzo www.lastampa.it; I. SESANA, *Guerra in Siria: Paese in macerie dopo 10 anni di scontri e repressione*, in *Osservatorio Diritti*, 30 marzo 2021, disponibile all'indirizzo www.osservatoriodiritti.it.